

RESOCONTO STENOGRAFICO

270.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	25351	MEROLLI CARLO (DC) <i>Relatore</i>	25364
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa:	25352	MINERVINI GUSTAVO (Sin. Ind.)	25357, 25358, 25361, 25366, 25367, 25373
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		SARTI ARMANDO (PCI)	25361, 25366
S. 522. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia (approvato dal Senato) (2139).		SERRENTINO PIETRO (PLI)	25367, 25374
PRESIDENTE	25352, 25358, 25360, 25361, 25363, 25364, 25365, 25366, 25367, 25372, 25373, 25374	Disegni di legge di conversione:	
ALPINI RENATO (MSI-DN)	25363	(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	25352
CARRUS NINO (DC)	25374	(Trasmissione dal Senato)	25352
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	25365, 25373	Disegno di legge di conversione:	
		Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985. n. 22. recante modi-	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

	PAG.		PAG.
ficazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (2583).		(Trasmissione dal Senato)	25351
PRESIDENTE	25379, 25381, 25382, 25383	Corte costituzionale:	
BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI)	25381	(Annunzio di sentenze)	25362
FERRARA GIOVANNI (Sin. Ind.)	25382	Sull'ordine dei lavori:	
FINI GIANFRANCO (MSI-DN)	25382	PRESIDENTE	25379
SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato <i>per le finanze</i>	25381	Votazione segreta di un disegno di legge	25374
VINCENZI BRUNO (DC), Relatore	25380	Votazioni segrete	25366, 25367, 25374, 25383
Proposte di legge:			
(Annunzio)	25351		

La seduta comincia alle 11,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 febbraio 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aniasi e Matteoli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 27 febbraio 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LOBIANCO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia di carburanti per uso agricolo» (2591);

COLONI ed altri: «Disciplina della professione di dottore naturalista» (2592);

SPAGNOLI ed altri: «Modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (2593);

SAVIO: «Istituzione della giornata del Tricolore» (2594);

RIZZO: «Obbligo del sequestro e della confisca dell'autoveicolo nel caso di infrazioni commesse da conducenti di autocarri, di autotreni o di altri veicoli simili» (2595);

CAPRILI ed altri: «Integrazioni agli articoli 13 e 16 della legge 17 maggio 1983, n. 217, concernenti ulteriori finanziamenti per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive turistiche» (2596);

FONTANA: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia e del tribunale per i minorenni» (2597);

POTI ed altri: «Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate» (2598);

CASINI CARLO: «Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee» (2599).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 27 febbraio 1985 il Presidente del Senato ha tra-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

smesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 53 — Senatori SAPORITO ed altri: «Riordinamento dell'Ente autonomo "Esposizione universale di Roma"» (approvata da quel Consesso) (2600).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1193 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2428-B);

S. 1195 — «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903 recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2431-B).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in sede referente, rispettivamente alla XIII Commissione permanente (Lavoro) ed alla X Commissione permanente (Trasporti).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente progetto di legge sia deferito alla III Commissione permanente (Esteri) in sede legislativa:

S. 1091 — «Realizzazione di programmi

integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (già approvato dalla Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) (2155-B) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 522. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia (approvato dal Senato) (2139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.

Ricordo che nella seduta del 25 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

guardo alle esigenze economiche del mercato;

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività cre-

ditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione del sistema di autorizzazioni previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, prevedendo per tutti gli enti creditizi una unica autorizzazione all'accesso all'attività ed al suo esercizio;

2) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare le condizioni di applicazione generale al verificarsi delle quali la Banca d'Italia deve concedere la autorizzazione;

3) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare fondi minimi sufficienti diversi per categorie di enti creditizi e adeguati al programma di attività che gli enti presenteranno per ottenere l'autorizzazione;

4) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare quali elementi debbano essere assimilati al capitale proprio dell'ente creditizio, anche in deroga alle vigenti norme del codice civile;

5) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di fissare altre condizioni per l'autorizzazione in aggiunta a quelle previste dalla direttiva, anche differenziate per categorie di enti ed in relazione al tipo di operazioni che gli enti stessi intendono effettuare;

6) individuazione dei criteri generali da applicare nel periodo transitorio in relazione alle esigenze economiche del mercato;

7) prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requi-

siti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente e di requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali. Esclusione, a quest'ultimo fine, dei requisiti di onorabilità per coloro che si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

8) individuazione dei criteri per stabilire quali sono le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività creditizia, con riferimento sia alla struttura organizzativa dell'ente sia alla proprietà azionaria;

9) conseguente attribuzione alla Banca d'Italia della potestà di accertare la composizione azionaria degli enti creditizi;

10) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi;

11) motivazione del diniego di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e notifica del diniego stesso al richiedente nei termini previsti dalla direttiva comunitaria; formazione del silezio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto entro tali termini;

12) coordinamento dell'articolo 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'articolo 8, n. 1), della direttiva;

13) applicazione all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

in altro Stato membro della Comunità delle norme concernenti le istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

14) modificazione del sistema di autorizzazione all'apertura di succursali o filiali che riduca la discrezionalità dell'autorizzazione e attribuisca alla Banca d'Italia sia il potere di autorizzazione sia il potere di revoca.

1. 4.

SARTI ARMANDO, BELLOCCHIO,
CIOFI DEGLI ATTI, UMIDI SALA.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole:

15) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere entro venti giorni dalla richiesta.

Il Governo comunica altresì alle Commissioni di cui al comma che precede le deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio dei poteri attribuitigli nei decreti indicati nel comma precedente.

0. 1. 4. 1.

SARTI ARMANDO, POCHEZZI, BELLOCCHIO, CIOFI DEGLI ATTI, UMIDI SALA.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, numero 2, sostituire le parole da: indicazione *fino a:* dell'attività; *con le seguenti:* individuazione dei criteri per stabilire quali sono le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività creditizia, con riferimento sia alla struttura organizzativa che alla proprietà azionaria.

1. 5.

SARTI ARMANDO, BELLOCCHIO,
CIOFI DEGLI ATTI, UMIDI SALA.

Al primo comma, numero 2, sostituire le parole: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative *con le seguenti:* in particolare per le casse rurali e artigiane, per le imprese creditizie cooperative e per le casse di risparmio.

1. 1.

SERRENTINO, PATUELLI.

Al primo comma, numero 4, premettere le parole: criteri di determinazione.

1. 2.

SERRENTINO, PATUELLI.

Al primo comma, sostituire il numero 6 con il seguente:

6) modificazione del sistema di autorizzazione all'apertura di succursali o filiali che riduca la discrezionalità dell'autorizzazione e attribuisca alla Banca d'Italia sia il potere di autorizzazione sia il potere di revoca.

1. 3.

MINERVINI, VISCO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono consentite anticipazioni a tasso agevolato a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta amministrativa, si trovino a dovere ammortizzare la conseguente perdita nella loro esposizione».

1. 01.

MINERVINI, VISCO.

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono consentite anticipazioni a tasso agevolato a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta amministrativa, si trovino a dovere ammortizzare la conseguente perdita nella loro esposizione».

1. 03.

SARTI ARMANDO, BELLOCCHIO,
CIOFI DEGLI ATTI, UMIDI SALA.

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Non è consentito alla Banca d'Italia di

concedere, mediante anticipazioni a tasso agevolato o altrimenti, ristoro della perdita ad aziende di credito surrogatesi ai depositanti di altre aziende di credito in liquidazione coatta amministrativa, quando i soggetti surroganti siano a loro volta enti creditizi.

1. 02.

MINERVINI, VISCO.

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per l'assicurazione obbligatoria dei depositi bancari esclusi i depositi interbancari.

Le disposizioni dovranno essere emanate entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e dovranno essere improntate all'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) l'assicurazione deve garantire al risparmiatore il reintegro dell'ammontare della somma capitale nonché gli interessi maturati entro un limite massimo che viene fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) l'ammontare del premio di assicurazione da determinarsi dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) la gestione del fondo di assicurazione, da affidare alla Banca d'Italia;

d) che la Banca d'Italia possa concedere anticipazioni al fondo in caso di sua temporanea insufficienza;

e) sono esclusi dalle garanzie i depositanti che risultino responsabili, a qualunque titolo, di fatti che diano causa all'attivazione dell'assicurazione.

1. 04.

SARTI ARMANDO, BELLOCCHIO,
CIOFI DEGLI ATTI, UMIDI SALA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Passiamo agli interventi sull'articolo unico e sul complesso degli emendamenti, del subemendamento e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista ha presentato un emendamento all'articolo unico, del tutto alternativo al testo della Commissione, che mi trova largamente concorde. Desidero, comunque, illustrare il nostro particolare emendamento relativo al n. 6) dell'articolo unico, emendamento recante il n. 1.3.

Come è noto, la direttiva, di cui con il disegno di legge in esame si predispone l'attuazione, nel suo articolo 3, n. 3, lettera a), prevede che le domande di autorizzazione di nuovi stabilimenti bancari non possano essere esaminate in funzione delle «esigenze economiche del mercato»; cioè non secondo criteri di opportunità, non in base ad una discrezionalità degli organi che devono vagliare e sovrintendere alla procedura di autorizzazione, ma attraverso una verifica che escluda ogni considerazione di opportunità, di merito in relazione alle esigenze economiche del mercato.

Al n. 3, lettera b) dello stesso articolo 3 è previsto un periodo transitorio di sette anni, che per altro sta per compiersi.

Relativamente alle succursali è sorto un problema: è sicuro, come ho detto, che per l'istituzione di una nuova banca l'autorizzazione debba essere rilasciata senza tenere conto delle esigenze economiche del mercato; per l'autorizzazione all'apertura di succursali, può l'autorità preposta al controllo tener conto di tali esigenze? Si reintrodurrebbe così la discrezionalità per quanto riguarda le succursali; vigerebbe un controllo puramente di legittimità per l'insediamento delle banche, e invece un controllo di merito per l'apertura di succursali.

È già aperto in dottrina il problema interpretativo; e ritengo che secondo una corretta interpretazione della direttiva si debba giungere alla conclusione che la

soluzione debba essere omogenea nel senso del controllo di mera legittimità. Poiché però ciò non è del tutto esplicito, il nostro emendamento 1.3 è volto a esplicitare questa soluzione.

L'illustrazione dei miei articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 richiede invece un discorso più lungo. In sede di Commissione, ed anche nel discorso di replica che ha tenuto il sottosegretario Fracanzani, è apparso che la maggioranza della Commissione, il relatore ed il Governo sono contrari a questi nostri articoli aggiuntivi, benché ne condividano pienamente il fondamento.

Per svolgere un'illustrazione più compiuta, vorrei partire da una serie di documenti, resi pubblici ormai da anni, che dimostrano che le nostre opinioni e quelle della maggioranza, del Governo e della Banca d'Italia collimano, anche se alla fine perveniamo a conclusioni diverse: noi siamo per l'accoglimento di certi articoli aggiuntivi, invece il Governo è contrario.

La nostra opinione è esposta in una breve paginetta della relazione di minoranza sul caso Sindona, presentata ad iniziativa dei gruppi comunista, della sinistra indipendente e del PDUP, a firma degli onorevoli D'Alema, Cafiero e mia. Leggo queste poche parole perché contengono con concisione il nostro pensiero. Talora leggere una paginetta evita un discorso molto più lungo; anzi, taglierò qualche inciso che appesantirebbe questa lettura.

Dicevamo in quella relazione: «Pare che sia venuto il tempo dell'istituzione dell'assicurazione dei depositi bancari: trattasi di istituto largamente diffuso altrove, ed in particolare negli Stati Uniti». Richiamavamo anche un allora recente convegno che si era tenuto a Perugia il 7-8 aprile 1979, sulla tutela del risparmio bancario, proprio ad iniziativa della Banca d'Italia.

«Il costo dell'assicurazione» — aggiungevamo — «graverebbe sulle banche e, in via finale, sui depositanti. Una certa contropartita, per altro, le banche potrebbero trovare in un proposto incremento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

del tasso di remunerazione della riserva obbligatoria». Su questo punto torniamo anche in un nostro ordine del giorno.

«Di altrettanta spesa sarebbe per altro sgravato l'erario, al quale oggi fa carico in fatto il costo delle "compensazioni" alle banche che, su suggerimento della Banca d'Italia, intervengono nei punti di crisi, rendendosi cessionarie delle attività e delle passività delle banche decotte e lasciando così indenni i depositanti».

«Sembra rispondente ad equità — aggiungevamo a mo' di spiegazione — che i costi del dissesto siano sopportati piuttosto dagli interessati, vale a dire dai depositanti, che da tutti i contribuenti. Ma non solo. Questa soluzione rende meno drammatica la crisi delle imprese bancarie e meno ardue le decisioni della vigilanza della Banca d'Italia. Inoltre, per questa parte sarebbe garantita la totale trasparenza delle erogazioni».

«Si raccomanda quindi uno strumento legislativo che renda obbligatoria la assicurazione dei depositi bancari».

«Per altro — aggiungevamo, tenendo conto di un altro profilo — le conseguenze negative dei dissesti bancari non consistono solo nel pregiudizio dei depositanti. Il tessuto creditizio non può venire subitaneamente strappato con l'anticipata risoluzione di tutti i rapporti derivanti da operazioni attive e la notificazione dell'invito al "rientro" immediato rivolto a tutti i clienti, sotto pena di moltiplicare i dissesti, coinvolgendo appunto i clienti. È da pensare quindi che la banca centrale dovrà, sia pure in misura minore e limitatamente a questo fine, perseverare nella politica di intervento nei momenti di crisi. Le procedure e i mezzi devono essere per altro di assoluta trasparenza, il che non può certo dirsi per quelli azionati in base alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tuttora vigenti: e cioè anticipazioni a tasso simbolico, attribuzioni preferenziali di sportelli bancari».

«Ci si può inoltre domandare se in certi casi una continuazione — beninteso limitata nel tempo — dell'esercizio dell'impresa delle banche poste in liquidazione

coatta (continuazione che fosse sorretta da un flusso di liquidità fornito dalla banca centrale) non sia preferibile alla cessione delle attività e delle passività ad una banca terza, come ora avviene, il cui interesse fatalmente ha un effetto interferente sulla linearità della procedura» (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

Gentili colleghi, poiché devo svolgere un discorso che richiederà ancora qualche minuto, vi sarei grato se vi allontanaste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Ferri, l'onorevole Minervini chiede giustamente che non si parli vicino a lui.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo scusa di dare disturbo, ma veramente mi è impossibile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Veramente, onorevole Minervini, sono gli altri a dare disturbo a lei, e lei ha perfettamente ragione.

La prego di continuare.

GUSTAVO MINERVINI. La ringrazio, signor Presidente.

La linea di pensiero che ho ora esposto è stata accolta, con nostro piacere, innanzitutto dalla Banca d'Italia. Per la necessità di un potere di intervento della Banca d'Italia per crisi di carattere eccezionale, il governatore si è pronunciato espressamente nelle «Considerazioni finali» della sua relazione per l'anno 1983, letta il 31 maggio 1984, alle pagine 293 e 294.

Per l'abolizione del sistema attualmente vigente, fondato sul decreto ministeriale del 27 settembre 1974 — il famigerato «decreto Sindona», così soprannominato in quanto emesso per sanare le conseguenze del dissesto delle banche del Sindona —, il governatore si è pronunciato nell'intervento svolto in occasione dell'assemblea ordinaria dell'Associazione bancaria italiana del 26 giugno 1984, intervento essenzialmente dedicato a questo argomento.

Leggo poche righe di questo intervento (il discorso è assai elaborato, anche nei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

particolari). Il governatore ha indicato i pregi, ma anche i difetti, i vizi del sistema attuale. Dice il governatore: «Storicamente nel nostro paese si è sviluppato un principio di intervento pubblico per far fronte ai dissesti bancari. Con il decreto — il decreto Sindona — del 27 settembre 1974 ha trovato codificazione un metodo secondo il quale la gestione delle crisi è affidata alle autorità monetarie, le quali si avvalgono della collaborazione delle banche; l'apporto di queste ultime consente il rimborso o la tramutazione dei depositi anche attraverso la cessione di attività e passività delle aziende poste in liquidazione. Mediante tali interventi — questa è la parte di apprezzamento positivo — è possibile conciliare gli obiettivi di tutelare i depositanti, rimborsati in maniera integrale, salvaguardare gli interessi della clientela da una brusca interruzione dei rapporti con la banca, evitare che il dissesto si ripercuota su altri intermediari, impedire la dispersione dei valori economici insiti nella unità organizzativa della ditta liquidata».

Viene poi la parte critica: «L'esperienza di 22 casi in 10 anni ha, tuttavia, instaurato una prassi di comportamenti tendenzialmente uniformi, che ora integra la disciplina amministrativa, ostacolando l'applicazione della garanzia pubblica in modi selettivi, mentre l'onere del ripianamento ricade, in ultima istanza, anche su coloro che non beneficiano direttamente del servizio bancario», cioè su tutti i contribuenti, non soltanto sui clienti della banca.

In questo intervento seguono, alle parole che ho letto, tre pagine di precisazioni relativamente ad un ipotizzato sistema mutualistico, diremmo noi di assicurazione mutua, che volontariamente dovrebbe essere adottato dal sistema bancario.

Fa anche piacere rilevare che, nell'anno 1982, lo stesso anno in cui noi, come minoranza nella Commissione d'inchiesta sul caso Sindona, avevamo elaborato quei punti di vista che dianzi ho riferito, veniva pubblicata la relazione della commissione di studio sul sistema credi-

tizio e finanziario italiano, presieduta dal professor Mario Monti. Anche in questa relazione, in maniera garbata ma non irrilevante, si faceva la critica del sistema vigente, e si proponeva l'istituzione dell'assicurazione dei rischi bancari.

In questa relazione, inoltre, si poneva in luce come, per altro, una contropartita rispetto ai costi che verrebbero a gravare sul sistema bancario in conseguenza di un'assicurazione obbligatoria contro i dissesti bancari potrebbe consistere in un incremento della remunerazione della riserva obbligatoria. Con molta efficacia nella relazione Monti si enuncia: «la modifica della determinazione del rendimento della riserva obbligatoria, riducendo il contenuto "fiscale" di questo istituto — la Commissione ha sottolineato come il basso rendimento della riserva obbligatoria (in passato era del 4,50 per cento mentre oggi è del 5,50 per cento) sia una sorta di "imposta occulta" gravante sui banchieri — ridurrebbe la sua attitudine ad essere considerata come una sorta di premio assicurativo di fatto pagato all'erario e che possa giustificare in qualche modo interventi di salvataggio di banche, con oneri per l'erario stesso».

Detto in parole povere, i banchieri si avvalgono di questa fiscalità occulta per trovare giustificazione sia dell'onere del rischio di dissesto posto a carico del contribuente, sia dell'amplissima «forbice» tra tassi attivi e passivi. In realtà, ogni qualvolta vi sono proteste contro comportamenti commissivi od omissivi delle banche, queste tirano fuori l'argomento della inadeguata remunerazione dei tassi bancari. Questa rappresenta in conclusione un fatto distorsivo della regolamentazione bancaria.

Su questo argomento il professor Monti si è intrattenuto in occasione del convegno che, su iniziativa dell'Associazione bancaria italiana, si è tenuto presso la sede della stessa il 3 dicembre 1984. Il tema di tale convegno era: «Assicurazione e garanzia dei depositi bancari nella Comunità economica europea». Vi sono state una serie di relazioni svolte da studiosi stranieri, e una molteplicità di inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

venti di studiosi e di operatori. Fra questi il professore Mario Monti che, ancora una volta, ha segnalato l'inadeguatezza della normativa attuale.

Prendendo spunto dai lavori svolti dalla commissione ministeriale da lui presieduta, il professor Monti ha affermato che «nella relazione si è sollecitata l'adozione rapida di nuove forme di tutela dei depositi, tutela che fosse esplicita, parziale, a carico del sistema bancario e dei suoi utenti, invece di quella implicita, illimitata, e perciò deresponsabilizzata, e a carico della collettività come stabilito nel decreto del 1974». Egli inoltre ha aggiunto: «mi sembra che si sia diffusa la consapevolezza che il sistema basato sul decreto del 1974 sia insoddisfacente». Di seguito a ciò il professore Monti ha individuato talune condizioni e vincoli, ed è tornato sul discorso della necessità di ridurre «l'imposta occulta» gravante sulle banche, in virtù della inadeguata remunerazione della riserva obbligatoria; una delle condizioni della adozione di un sistema — è il pensiero del professor Monti — di assicurazioni consiste nella rimozione, almeno parziale, di questa situazione.

Fin qui ho riferito la posizione assunta dalla opposizione espressa in seno alla Commissione Sindona, ed anche la posizione espressa dal governatore della Banca d'Italia e dalla commissione nominata dal ministro del tesoro. Ma gli stessi organi di governo sono dell'opinione che ormai questo decreto Sindona debba essere abolito, e che un nuovo sistema debba essere adottato.

In sede di Commissione — leggo dal Bollettino che riproduce il verbale — il 23 novembre 1984 il sottosegretario Fracanzani ha dichiarato: «Il Governo non disconosce la grande importanza e l'attualità dei problemi che gli emendamenti suddetti — i nostri — intendono affrontare e risolvere. Tale importanza è motivo per il Governo per affrontare tali problemi in modo autonomo e specifico, naturalmente non in termini dilatori, ma tempestivi, cioè nei tempi strettamente necessari per acquisire

quanto si va concretamente ed autonomamente delineando all'interno del sistema bancario ed in sede comunitaria dove, come è noto, si sta elaborando una specifica direttiva in tale materia. Il Governo ritiene in ogni caso che non possa essere rinviato a tempi lunghi un nuovo e più attuale riassetto della materia. Perciò il Governo assume formale impegno di formulare comunque, entro 60 giorni, al Parlamento proposte adeguate all'importanza ed alla complessità della materia stessa».

Decorsi i 60 giorni il collega Visco ed io abbiamo presentato una interrogazione per chiedere dove fossero queste proposte che ci erano state così formalmente e con tanta precisione promesse. Sull'argomento il Governo, e per esso l'autorevole sottosegretario e collega Fracanzani, è tornato ampiamente nella seduta di lunedì scorso in quest'aula, in sede di replica dopo la discussione generale. Non è il caso che rilegga queste proposizioni che, per la loro freschezza, sono nella memoria di tutti: l'unica cosa che non accetterei di questo discorso dell'onorevole Fracanzani è l'accento alla sua «molta puntualità». Quando si è parlato dei 60 giorni si è anche detto che ciò sarebbe avvenuto «comunque» ed «in ogni caso»; quando il Governo ha assunto un formale impegno di presentare autonomamente proposte, parlare di puntualità ha un leggero accento di ironia.

Per il resto, il sottosegretario ci ha informato di avere preso contatto con la Banca d'Italia e con l'Associazione bancaria italiana. In quella sede si è precisato che gli oneri delle crisi bancarie debbono gravare sul sistema creditizio; si è prospettata la necessità che le decisioni del sistema creditizio in materia debbano avvenire — e qui la formula è un po' vaga — «in tempi ragionevolmente brevi»; ove ciò non avvenisse in tempi ragionevolmente brevi, «l'iniziativa diretta del Governo diverrebbe ineluttabile».

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, mi permetto di avvisarla che le restano solo pochi minuti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

GUSTAVO MINERVINI. La ringrazio, signor Presidente.

Dunque, vi è una serie di profili di convergenza fra il discorso dell'onorevole sottosegretario e la nostra posizione. Ci si aspetterebbe una totale apertura ai nostri emendamenti. Ma così non è! Si noti che l'Associazione bancaria, in realtà, non ha fatto alcuna promessa.

Il 3 dicembre 1984, nel convegno di cui ho parlato, il presidente Parravicini, circa lo stato della questione ha usato questa formula: «ci stiamo lavorando». Su *Il Sole-24 ore* del 20 febbraio 1985 si riferisce degli ultimi passi che sono stati svolti dall'onorevole sottosegretario nei confronti dell'Associazione bancaria, e si riferiscono le dichiarazioni di Parravicini: questi ha dichiarato, in relazione al comitato esecutivo che si era svolto, che «si è discusso della possibile iniziativa», ed ha aggiunto che «sono stati fatti alcuni passi in avanti».

A questo punto, onorevole sottosegretario, qual è il tempo ragionevolmente breve? Non sarebbe il caso di cominciare a demolire questa costruzione che tutti, il Governo come l'opposizione, riconosciamo inaccettabile? Quali sono i tempi ragionevolmente brevi? Tempi illimitati? A me pare che, di fronte a dichiarazioni come queste del presidente dell'Associazione bancaria italiana, una nostra e forse anche una sua, onorevole sottosegretario, impazienza comincerebbe a diventare legittima.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sarti. Ne ha facoltà.

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, intendendo illustrare i miei emendamenti 1.4 e 1.5, il mio subemendamento 0.1.4.1 e i miei articoli aggiuntivi 1.03 e 1.04. Mi limiterò ad una illustrazione specifica, perché il quadro generale di riferimento

dei problemi che sottostanno a questi emendamenti all'articolo unico è stato oggetto di ampia analisi da parte del collega Minervini; il quale, sempre con la sua abituale attenzione (ricorrendo anche a riferimenti non parlamentari) ha delineato la situazione nella quale ci troviamo, particolarmente in relazione al cosiddetto decreto Sindona.

Con il mio emendamento 1.4, che propone una sostanziale modifica, ci proponiamo di intervenire sull'attuale regime autorizzatorio, che molti colleghi già conoscono; regime autorizzatorio, di cui tra l'altro abbiamo ampiamente parlato in queste settimane nella Commissione finanze e tesoro, in ordine ai provvedimenti nn. 1292 e 847 (relativi alla CONSOB e ai poteri della Banca d'Italia nell'identificazione dei soci delle società quotate).

Con la formulazione di tale emendamento affidiamo un penetrante potere al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; proponiamo la semplificazione del sistema autorizzatorio, l'individuazione delle condizioni al verificarsi delle quali la Banca d'Italia deve concedere l'autorizzazione; individuiamo nella delega i fondi minimi che devono essere indicati come sufficienti e diversi per categorie di enti creditizi; determiniamo una questione che ha grande portata nell'incertezza attuale, indicando quali elementi debbano essere assimilati al capitale proprio delle imprese creditizie.

Individuiamo anche, con i primi cinque commi, altre condizioni generali per l'autorizzazione e la delega. Poi, naturalmente, discipliniamo il periodo transitorio e fissiamo, con il punto 7, i requisiti di esperienza che i dirigenti delle banche debbono avere. Prevediamo, inoltre, la proposta di escludere quelle persone che si trovino in condizioni di interdizione temporanea dagli uffici direttivi. Quindi, con una lunga serie di precisazioni — con una elencazione che si distingue da quella della Commissione, perché va ben oltre le ragioni delle modifiche indicate dalla normativa della CEE — prevediamo quali siano le persone che effettivamente determinano l'orientamento della guida delle

banche. Già con questa delega introduciamo l'esigenza di attribuire alla Banca d'Italia — problema per altro affrontato parzialmente anche nel provvedimento che è all'esame della Commissione finanze e tesoro in sede legislativa — la composizione azionaria degli enti creditizi. Inoltre prevediamo gli effetti che si determinano in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Alcune di queste nostre proposte, quali quelle contenute nei punti 10, 11 e 13, sono già contenute ai punti 3, 4 e 5 della proposta presentata dalla Commissione.

Oltre a queste indicazioni contenute nel mio emendamento 1.4, noi abbiamo presentato, sempre a mia firma, il subemendamento 0.1.4.1, che prevede una collaborazione, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità; ciò al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità. È una proposta di omogeneizzazione degli scambi conoscitivi, per consentire un trasferimento di notizie all'interno degli Stati membri.

Con questo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ho esaurito l'illustrazione dei primi due emendamenti da me presentati.

Per quanto invece attiene al mio articolo aggiuntivo 1.03 (relativo al cosiddetto intervento sul «decreto Sindona»), mi sembra che il collega Minervini abbia già riferito sia sui lavori della Commissione sia sugli impegni assunti in quella sede dal Governo sia sulle dichiarazioni, che non ci confortano, in relazione agli impegni assunti dal Governo, del presidente dell'ABI. Siamo in presenza di una situazione anomala, grave, e lei, signor Presidente, che è stato un autorevole membro della Commissione Sindona, sa che in quella sede una delle questioni che più colpì la Commissione, e che non era nota al largo pubblico, fu la circostanza che il bilancio statale, e quindi il contribuente italiano, si era fatto carico degli oneri derivanti dalle malefatte della gestione di Sindona (gestione che per altro, pur se è stata la più nota, non è stata

l'unica di cui l'erario si è dovuto far carico, perché anche in altre circostanze, riferite dal collega Bellocchio nel suo intervento nella seduta precedente, lo Stato è dovuto intervenire). Noi pertanto abbiamo proposto questo articolo aggiuntivo 1.03, che poi è identico all'articolo aggiuntivo Minervini 1.01.

Infine voglio richiamarmi al mio articolo aggiuntivo 1.04. Con questo articolo aggiuntivo noi proponiamo l'attribuzione di una delega al Governo per emanare le disposizioni necessarie per l'assicurazione obbligatoria dei depositi interbancari. Anche noi chiediamo che il Governo si pronunci chiaramente in ordine all'espressione «in tempo breve» che il collega Minervini ha ampiamente ricordato e di cui ha in parte motivato l'incertezza che oggettivamente da ciò può derivare.

Con questa delega, basata su alcuni criteri direttivi, noi impegneremo il Governo, entro un termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, quindi con un termine certamente più ampio da un punto di vista operativo, a dettare una disciplina per soddisfare finalmente un'esigenza che, come è stato qui ricordato, è da tutti sentita, cioè l'esigenza dell'assicurazione obbligatoria dei depositi bancari, escludendo da tale assicurazione i depositi interbancari.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte costituzionale ha depositato in cancelleria il 23 gennaio 1985 la sentenza n. 8, con la quale la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)» (doc. VII n. 186).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 30 gennaio 1985 le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

sentenze nn. 20 e 21, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, modificata dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 (Elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana)» (doc. VII, n. 187);

«Che spetta esclusivamente alla regione Marche il potere, previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41, di effettuare il controllo sulla deliberazione 22 giugno 1981, n. 36 del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche relativa alla nomina del direttore generale dell'ente.

Annulla, per l'effetto, la deliberazione 26 marzo 1982, n. 8069, con cui la commissione governativa di controllo sull'amministrazione della regione Marche ha annullato gli atti della giunta regionale n. 3251 del 9 settembre 1981 e 816 del 12 marzo 1982» (doc. VII, n. 188).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII n. 187), alla II (doc. VII, n. 188), alla XII (doc. VII, n. 186), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Onorevole Presidente, mi consenta innanzitutto, per una questione di etica, di ringraziare il collega Sartì, che ha anticipato il suo intervento per consentirmi di rispettare un importante impegno telefonico.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ovviamente non ho potuto ascoltare l'intervento del collega onorevole Minervini, indubbiamente maestro in mate-

ria. Ma consentite anche a noi di fare alcune considerazioni, innanzitutto di principio.

Non possiamo fare a meno di rilevare, ancora una volta, il ritardo di provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie. Per arrivare al provvedimento oggi in esame sono trascorsi sette anni. Leggendo gli *Atti parlamentari* ho rilevato che già nella scorsa legislatura vi fu un tentativo di adeguare la legislazione italiana al diritto comunitario in materia creditizia. Ma un serio ostacolo fu costituito dalla volontà del Governo di collegare alle norme di attuazione una nuova disciplina per i reati in materia bancaria (di cui, purtroppo, abbiamo tante esperienze), provocando perplessità tra gli operatori interessati e differendo *sine die* l'iter parlamentare del provvedimento.

Il relatore ha affermato nella sua relazione, in merito alla discussione avvenuta al Senato, che l'approvazione di questo disegno di legge ha carattere di estrema urgenza, in quanto il mancato recepimento in tempo utile della direttiva di cui trattasi ha già determinato la condanna del Governo italiano in data 1° marzo 1983 da parte della Corte di giustizia della Comunità europea. Io credo che tutto ciò non sia certamente dignitoso per il nostro paese, in quanto è evidente che gli accordi comunitari devono essere rispettati nei tempi previsti dalle direttive.

La normativa in discussione, che assume la forma della delega, assume carattere di grande ampiezza, sia pure presentando aspetti positivi. Basti pensare alla semplificazione delle procedure per la deliberazione dell'attività creditizia ed all'allineamento della disciplina italiana a quelle degli altri paesi della CEE.

Facciamo rilevare che questo disegno di legge presta il fianco a critiche, data l'eccessiva ampiezza della delega legislativa in esso contenuta; si teme cioè che l'esecutivo non rispetti i principi fondamentali della direttiva comunitaria. Basti pensare al fatto che il disegno di legge prevede addirittura il coordinamento del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

(concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie), con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria in materia di revoca delle autorizzazioni ad enti creditizi o a loro succursali. Sono passati 50 anni e si parla ancora di coordinamento con il regio decreto-legge del 1936; è passato mezzo secolo ed i governi che si sono succeduti nelle nove legislature repubblicane non hanno ancora preso in esame un settore delicato come quello creditizio!

Mi consenta a questo punto l'onorevole Presidente di ricordare che ho presentato quasi un anno fa, cioè il 15 aprile 1984, una proposta di legge, sottoscritta da tutti i colleghi del mio gruppo, relativa al coordinamento ed al riordinamento della materia. Ebbene, questa proposta di legge non è stata ancora presa in esame da alcuna Commissione. Desidero farlo rilevare a tutti i colleghi perché, oltretutto, si tratta anche di sensibilità: in quella proposta di legge vi sono infatti norme relative alla vigilanza da parte della Banca d'Italia su certe banche private (per le quali spesso si arriva alla liquidazione coatta amministrativa) e su «carrozzi» a se stanti, le cui vittime non sono altro che i piccoli risparmiatori.

Io, ovviamente, insisterò affinché l'iter di questa mia proposta di legge abbia inizio e chiederò il contributo di tutti gli altri gruppi politici. Tra l'altro essa si occupa del problema della liquidazione degli interessi che, quando sono a beneficio della banca per conti scoperti o affidati, vengono calcolati trimestralmente, mentre quando sono a favore del piccolo risparmiatore vengono calcolati annualmente. Anche questa è una palese illegittimità che il Parlamento dovrebbe sanare.

Questo provvedimento, pur essendo stato presentato in ritardo, è comunque necessario, visti gli impegni assunti dalla Comunità. Noi non saremmo d'accordo nell'approvare emendamenti che sconvolgano il contenuto della delega al Governo e, poiché non siamo usi firmare cambiali in bianco, per limitare l'eventuale ampliamento della delega stessa ci asterremo

della votazione del disegno di legge, pur essendo disponibili a rivedere tutta la materia secondo le esigenze di un moderno aggiornamento degli istituti creditizi (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Prima di chiedere al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti, sui subemendamenti e sugli articoli aggiuntivi, vorrei comunicare all'Assemblea che la Presidenza nutre forti dubbi circa l'ammissibilità di tre articoli aggiuntivi, ritenendoli affatto estranei alla materia del disegno di legge. Si tratta degli articoli aggiuntivi Minervini 1.01 e 1.02 e Sarti Armando 1.03 e 1.04, sui quali vorrei che il relatore si esprimesse anche sotto il profilo dell'ammissibilità. Comunque la Presidenza, rendendosi conto della delicatezza della materia e della rilevanza del contenuto normativo degli articoli aggiuntivi stessi, invita i presentatori a ritirarli, così da evitare una dichiarazione di inammissibilità.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge.

CARLO MEROLLI, Relatore. Il subemendamento Sarti Armando 0.1.4.1 all'emendamento Sarti Armando 1.4 apporta una aggiunta intesa ad eliminare un errore materiale presente nella formulazione dell'emendamento stesso. La Commissione, a maggioranza, esprime per altro sia sull'emendamento che sul subemendamento parere contrario, trattandosi di una formulazione sostanzialmente alternativa rispetto al testo approvato dal Senato.

L'emendamento Sarti Armando 1.5, che soltanto da un punto di vista formale sostanzia un testo sostitutivo, fa salva la sostanza della norma cui si riferisce. Su di esso esprimo tuttavia, a nome della maggioranza della Commissione, parere contrario, onde evitare ulteriori ritardi nell'iter di approvazione del provvedimento, come ho già detto in sede sia di relazione che di replica.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

L'emendamento Serrentino 1.1 tende ad inserire nella previsione di cui al primo comma, n. 2, la menzione delle casse di risparmio. Per le stesse esigenze che ho appena richiamato, invito per altro i presentatori a ritirarlo; in caso contrario, esprimo su di esso parere negativo. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Serrentino 1.2: dunque invito i presentatori a ritirarlo, esprimendo in caso contrario parere negativo.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Minervini 1.3, che in pratica riduce la discrezionalità dell'autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Minervini 1.01, Sarti Armando 1.03, Minervini 1.02 e Sarti Armando 1.04, il relatore concorda con le considerazioni esposte dal Presidente. Si tratta di questioni fondate ma non attinenti alla materia in discussione e, come tali, non ammissibili in questa sede. Tuttavia il relatore, confortato dal parere espresso all'unanimità da tutti i gruppi in Commissione, sottolinea come si esprima ancora una volta l'esigenza di una revisione generale della legge bancaria, che potrà essere opportunamente affrontata nella sua completezza in altra sede.

Per queste ragioni il relatore si unisce alla Presidenza nell'invitare i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi in questione. Diversamente, il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Serrentino 1.2 vorrei far presente ai presentatori che, se esiste una qualche analogia nella struttura e nella funzionalità delle casse di risparmio rispetto a quelle rurali, esistono però anche profonde differenze strutturali e funzionali tra i due comparti creditizi. Per questa ragione pregherei i presentatori di voler ritirare l'emendamento, dichiarandomi fin d'ora eventual-

mente disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia.

Vengo ora ad un dato, signor Presidente, che riguarda gli emendamenti Serrentino 1.1 e 1.2, ma anche una preoccupazione generale per tutte le proposte di modifica, che nulla toglie alle valutazioni specifiche che farò sui singoli punti. Vorrei, cioè, ricordare ai presentatori di emendamenti un elemento già sottolineato in alcuni interventi questa mattina. L'attuazione della direttiva comunitaria di cui discutiamo avviene con largo ritardo rispetto agli impegni assunti in sede CEE e per questo siamo stati ripetutamente richiamati. Ora, la non approvazione definitiva di questo provvedimento nella seduta odierna comporterebbe ulteriori e pesanti ritardi con conseguenze non irrilevanti in sede internazionale.

Per queste ragioni, ripeto, invito i presentatori a voler ritirare gli emendamenti Serrentino 1.1 e 1.2.

L'emendamento Minervini 1.3 comporta una modifica dell'attuale regime autorizzatorio non richiesta dalla direttiva di cui discutiamo. Anche in questo caso, quindi, pregherei i presentatori di voler ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Minervini 1.01 e 1.02, desidero ringraziare l'onorevole Minervini per aver voluto sottolineare la convergenza tra le mie dichiarazioni e le preoccupazioni espresse da lui e dall'onorevole Visco in Commissione sulla questione oggetto di tali articoli aggiuntivi.

Considerata questa convergenza, anche sulla esigenza specifica di dar modo agli istituti di credito di procedere autonomamente alla costituzione del fondo di garanzia, riterrei opportuno il ritiro dei due articoli aggiuntivi, ed in tal senso rivolgo un invito ai presentatori, proprio per dare agli istituti stessi il tempo sufficiente per l'attivazione del fondo in questione, secondo le decisioni assunte dall'ultimo esecutivo dell'ABI.

Resta naturalmente fermo l'impegno che ho assunto in sede di Commissione e qui in aula, a conclusione della discussione generale, e cioè che nel caso in cui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

questo non avvenisse in tempi ragionevolmente brevi, il Governo assumerà direttamente l'iniziativa in materia.

Per quanto concerne l'emendamento Sarti Armando 1.4. ed il subemendamento Sarti Armando 0.1.4.1., si tratta di un'assoluta alternativa al testo, che coinvolge tutta una serie di tematiche che esulano dalla direttiva comunitaria. Il parere, quindi, è contrario.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Sarti Armando 1.03. e 1.04., valgono le stesse argomentazioni svolte per l'articolo aggiuntivo 1.02., degli onorevoli Minervini e Visco. L'onorevole Sarti, del resto, ha sottolineato l'assoluta analogia dei suoi emendamenti con quello dei colleghi. Valgono dunque le osservazioni che ho già espresso a proposito dell'articolo aggiuntivo Minervini 1.02.; prego quindi i colleghi di voler ritirare questi emendamenti.

Sull'emendamento Sarti Armando 1.5. esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai presentatori degli emendamenti se, dopo le dichiarazioni del Governo, intendano mantenerli.

GUSTAVO MINERVINI. Onorevole Presidente, per quanto riguarda le modifiche da me presentate sotto forma di articoli aggiuntivi, noi le ritiriamo, ma, con tutto il rispetto, non perché condividiamo l'ipotesi di inammissibilità formulata dalla Presidenza.

Nella stessa relazione al disegno di legge si dice che esso riguarda, tra l'altro, anche la materia della vigilanza; e certamente la liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, e le sue conseguenze, sono materia ivi compresa. Il decreto ministeriale 27 settembre 1974, come lei ben sa, è un capitolo di questa materia. Mi permetto di ricordare, d'altra parte, che nella precedente legislatura, al Senato prima e alla Camera dopo, a questa materia furono aggiunti addirittura due capi, relativi alla parificazione tra banca pubblica e privata ed alle conseguenze penali degli illeciti in materia

bancaria: materie ben più eterogenee di quelle formanti oggetto dei nostri emendamenti aggiuntivi. Un'interpretazione restrittiva, pertanto, mi parrebbe ingiustificata.

Ciò premesso circa l'ammissibilità, nel merito le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e dal relatore a nome dell'intera Commissione mi confortano. Debbo per altro dire che, decorso il termine, che noi riteniamo ragionevole, di 90 giorni, presenteremo una proposta di legge che recepisca il primo dei nostri emendamenti.

Manteniamo invece il nostro emendamento parzialmente alternativo, che, d'altra parte, non è incorso nelle sue ipotesi di inammissibilità, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, intende mantenere i suoi articoli aggiuntivi 1.03. e 1.04.?

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, mi richiamo alle dichiarazioni che ha reso ora il collega Minervini, e pertanto dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. La ringrazio. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Sarti Armando 0.1.4.1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	194
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sarti Armando 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	441
Maggioranza	221
Voti favorevoli	193
Voti contrari	248

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Sarti Armando 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARIO POCHEZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Pongo in votazione l'emendamento Sarti Armando 1.5.

(È respinto).

Onorevole Serrentino, mantiene i suoi emendamenti 1.1. ed 1.2 che la Commissione ed il Governo l'hanno pregata di ritirare?

PIETRO SERRENTINO. Li ritiro, signor Presidente, in quanto condivido quanto detto dal sottosegretario Fracanzani e cioè che, con il ritiro dei nostri emendamenti, rimane aperto il problema di indicare, a seguito di questa delega, come debbano essere istituiti i consigli d'amministrazione e precisate le responsabilità nelle piccole casse di risparmio che, per l'appunto sulla base dei nostri emendamenti, avrebbero potuto essere assimilate ad altre piccole strutture bancarie.

Ci siamo permessi di presentare un or-

dine del giorno, recante il n. 9/2139/3, che recepisce i contenuti dei nostri emendamenti. Siamo grati al Governo di aver dichiarato la sua intenzione di accettarlo di modo che, in sede di revisione della materia riguardante le casse di risparmio, si terrà conto di questa nostra indicazione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, mantiene il suo emendamento 1.3, sul quale è stata chiesta la votazione segreta e che il Governo l'ha invitata a ritirare?

GUSTAVO MINERVINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Minervini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	445
Maggioranza	223
Voti favorevoli	195
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea

Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprini Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Rmanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbi Orlando

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbugiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Grassucci Lelio

Grippo Ugo

Grottola Giovanni

Gualandi Enrico

Guarra Antonio

Guerrini Paolo

Ianni Guido

Labriola Silvano

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo

La Russa Vincenzo

Lattanzio Vito

Lega Silvio

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino

Lops Pasquale

Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Macis Francesco

Madaudo Dino

Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni

Mammi Oscar

Manca Nicola

Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo

Manfredi Manfredo

Mannino Antonino

Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Martinat Ugo

Martinazzoli Mino

Marzo Biagio

Masina Ettore

Massari Renato

Mastella Clemente

Mazzone Antonio

Medri Giorgio

Meleleo Salvatore

Melillo Savino

Meneghetti Gioacchino

Mennitti Domenico

Merolli Carlo

Miceli Vito

Micheli Filippo

Migliocco Teresa

Minervini Gustavo

Minacci Adalberto

Misasi Riccardo

Monfredi Nicola

Mongiello Giovanni

Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio

Mora Giampaolo

Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Mundo Antonio

Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna

Nicolini Renato

Nicoira Benedetto

Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palopoli Fulvio

Pasqualin Valentino

Pastore Aldo

Patria Renzo

Patuelli Antonio

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio

Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe

Perrone Antonino

Petrocelli Edilio

Petruccioli Claudio

Picano Angelo

Picchetti Santino

Piccoli Flaminio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
 Aniasi Aldo
 Armellin Lino
 Bianchi Beretta Romana
 Bonfiglio Angelo
 Casati Francesco
 Conte Antonio
 De Carli Francesco
 Ferrari Bruno
 Ferrarini Giulio
 Fincato Grigoletto Laura

Fioret Mario
 Foschi Franco
 Goria Giovanni
 Gullotti Antonino
 Manchinu Alberto
 Martino Guido
 Matteoli Altero
 Minozzi Rosanna
 Rallo Girolamo
 Rosini Giacomo
 Sanza Angelo Maria
 Tramarin Achille
 Zaniboni Antonino

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo del disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Avverto che sono stati altresì presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

apprezzando le dichiarazioni del Governo circa i modi progettati di disciplina delle «crisi bancarie»;

rilevato che questi esigono, secondo la stessa prospettazione del Governo, in ogni caso un apposito strumento legislativo per interventi di ultima istanza, da effettuarsi da parte della banca centrale, in ipotesi di eventi eccezionali;

rilevato altresì che, sempre secondo la prospettazione del Governo, gli oneri delle crisi bancarie debbono fare in prima istanza carico al sistema creditizio, dalla cui iniziativa si attende l'organizzazione degli interventi volti normalmente a fronteggiarle; ma questa iniziativa deve dispiegarsi «in tempi ragionevolmente brevi», trascorsi i quali, «l'iniziativa del Governo diverrebbe ineluttabile»,

impegna il Governo:

a ribadire al sistema bancario l'urgenza dell'adozione degli interventi di sua competenza, eventualmente offrendo, in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

quanto necessario, a parziale compensazione dei nuovi oneri un limitato incremento dell'attuale inadeguato tasso di remunerazione della riserva obbligatoria;

ad assumere in tempo breve l'iniziativa legislativa, per predisporre i mezzi d'intervento di ultima istanza che dovranno competere in ipotesi di eventi eccezionali alla Banca d'Italia, e per introdurre altresì l'assicurazione obbligatoria dei depositi bancari ove la categoria interessata non pervenga a decisioni concordi, e condivisibili, circa l'istituendo fondo valutario di garanzia.

9/2139/1.

MINERVINI, VISCO, BELLOCCHIO,
SARTI ARMANDO.

La Camera,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 2139;

considerato che sono scaduti dalla loro carica — alcuni da molti anni (anche dal 1969) — e devono essere rinnovati i presidenti e i vice presidenti di numerose casse di risparmio e banche del monte, nonché presidenti o consiglieri di importanti istituti di credito;

impegna ancora una volta il Governo:

a provvedere senza indugio alle nomine rispettando rigorosamente i criteri e le procedure indicati nella legge 24 gennaio 1978, n. 14.

9/2139/2.

CARRUS, MACIS, VISCO, PIREDDA,
MACCIOTTA, GHINAMI, SODDU.

La Camera,

in sede di approvazione della delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia,

invita il Governo

a prendere in particolare considerazione

— come è stato fatto al punto 2) dell'articolo unico per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale — la situazione delle casse di risparmio di eguali dimensioni e di pari rilevanza sociale.

9/2139/3.

SERRENTINO, PATUELLI.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro disponibile ad accogliere l'ordine del giorno Minervini 9/2139/1 se i proponenti accettano di stralciare, al primo comma del dispositivo, l'inciso che va da «eventualmente offrendo» a «riserva obbligatoria». Ne spiego il motivo. Si tratta di materia molto delicata ed importante, che va inquadrata in un ambito generale e che comporta anche oneri rilevanti, per cui riteniamo che non sia questa la sede per un inserimento di questa tematica.

Inoltre, chiedo ai presentatori di sostituire, all'ultima riga dell'ordine del giorno, dopo la parola «decisioni», gli aggettivi «concordi e condivisibili» con i seguenti: «tempestive ed adeguate». Se i presentatori accettano le modifiche da me proposte, mi dichiaro favorevole ad accogliere l'ordine del giorno.

Accetto invece come raccomandazione gli ordini del giorno Carrus 9/2139/2 e Serrentino 9/2139/3.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accettare la seconda richiesta del Governo, quella di modificare i due aggettivi dell'ultima riga dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la soppressione dell'inciso, nel dichiararmi d'accordo con la proposta del sottosegretario, intendo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

però sottolineare l'esigenza, così come ho fatto nell'intervento svolto dianzi, che, in sede di determinazione del tasso della riserva obbligatoria, si tenga conto degli oneri che con l'assicurazione obbligatoria o con il fondo volontario di garanzia faranno carico alle banche. E ciò, a parte che in assoluto il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria è inadeguato, essendo solo del 5,50 per cento. Questo tasso così assurdamente esiguo serve poi a giustificare tutte le posizioni del sistema creditizio, dal rifiuto di sopportare l'onere dei dissesti bancari al rifiuto di ridurre la «forbice» dei tassi attivi e passivi. Insistiamo perché questa situazione incongrua venga rimossa, ancorché accettiamo la richiesta del Governo che l'inciso incriminato venga espunto dal nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2139/2, che il Governo ha accettato come raccomandazione?

NINO CARRUS. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2139/3, accettato dal Governo come raccomandazione?

PIETRO SERRENTINO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione segreta finale sul disegno di legge nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2139 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 522. — «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia» (2139).

Presenti	446
Votanti	251
Astenuti	195
Maggioranza	126
Voti favorevoli	227
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Alberini Guido
 Alibrandi Tommaso
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Arisio Luigi
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barontini Roberto
 Baslini Antonio
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Andrea

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Monnio Giorgio

d'Aquino Saverio
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo

Drago Antonino

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Grippio Ugo
Guarra Antonio

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Lucioano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Berselli Filippo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Miceli Vito

Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Anna
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Rauti Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gian Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Sarti Armando
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Serafini Massimo
 Serri Rino
 Soave Sergio
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
 Vignola Giuseppe
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Aloi Fortunato
 Aniasi Aldo
 Armellin Lino
 Bianchi Beretta Romana
 Bonfiglio Angelo
 Casati Francesco
 Conte Antonio
 De Carli Francesco
 Ferrari Bruno
 Ferrarini Giulio
 Fincato Grigoletto Laura
 Fioret Mario
 Foschi Franco
 Goria Giovanni
 Gullotti Antonino

Manchinu Alberto
 Martino Guido
 Matteoli Altero
 Minozzi Rosanna
 Rallo Girolamo
 Rosini Giacomo
 Sanza Angelo Maria
 Tramarin Achille
 Zaniboni Antonino

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che, per quanto concerne il disegno di legge n. 2584 di conversione in legge del decreto-legge n. 23, iscritto al sesto punto dell'ordine del giorno, nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis. Poiché sul decreto-legge n. 23 del 1985 la Commissione affari costituzionali si è espressa, nella seduta del 27 febbraio scorso, nel senso della legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, la deliberazione prevista all'ordine del giorno si intende cancellata dall'ordine del giorno stesso.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (2583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 27 febbraio scorso, parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

tuzione per la adozione del decreto-legge n. 22.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sono secondo me sostanzialmente due gli aspetti più importanti da sottolineare per il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, relativamente all'esistenza dei presupposti di urgenza e di straordinaria necessità di cui all'articolo 77 della Costituzione e, in questa sede, a norma dell'articolo 96-bis del nostro regolamento.

Innanzitutto, la materia oggetto del decreto, che concerne modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; e poi il problema della reiterazione dei decreti-legge.

Per il primo aspetto si deve dare atto che per prassi ormai consolidata e per logiche e pratiche ragioni in materia di atti legislativi recanti modifiche a imposte o sovrimeposte su determinati prodotti, soprattutto di consumo, non si può che ricorrere alla decretazione d'urgenza. E non solo perché il normale *iter* che deve seguire un disegno di legge richiederebbe troppo tempo e non raggiungerebbe gli scopi prefissi; ma soprattutto perché le modificazioni del prezzo interno della benzina conseguenti (come nel caso di questo decreto-legge e di quelli consimili) a mutazioni del prezzo comunitario cui il nostro paese è legato devono essere adottate e rese immediatamente esecutive onde evitare prevedibili e facili speculazioni di ogni specie.

Sulla reiterazione di decreti-legge (questione non nuova per questa Camera e le cui origini, come è noto e come ebbi più volte occasione di ricordare, risalgono al periodo della cosiddetta «solidarietà nazionale»), è opportuno distinguere, sulla base delle passate esperienze, tra vari tipi di decreto-legge.

Questo decreto, che, per quel che dirò successivamente, non rientra, secondo me, nel novero delle reiterazioni, ha validità momentanea ed incide su situazioni

in continuo movimento. Il Governo, infatti, emanò un decreto-legge per far fronte, allora, alle conseguenze delle variazioni dei prezzi intervenute in sede comunitaria, al fine di lasciare inalterato il prezzo interno della benzina e garantire all'erario una maggiore entrata.

La Commissione affari costituzionali e, successivamente, l'Assemblea riconobbero per quel decreto la sussistenza della urgenza e della straordinaria necessità. L'*iter* del decreto proseguì in Commissione e poi in Assemblea, dove nel corso di una recente seduta fu respinto nel merito.

Rinunciamo, almeno per ora, a fare alcune riflessioni che sarebbero doverose su questa curiosa e singolare vicenda, per la quale il decreto-legge, che modificava solamente il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e non variava il prezzo della benzina, è stato ritenuto prima urgente e necessario e poi respinto dalla stessa Assemblea.

La vita del paese continua con le sue esigenze e le sue difficoltà, che occorre affrontare. Le ragioni di urgenza che giustificarono il precedente decreto sussistono tuttora e anzi si sono ulteriormente aggravate per evenienze successive, ragione per la quale il Governo non poteva ignorare le proprie responsabilità ed il proprio dovere di immediato, congruo intervento. L'urgenza non è un elemento statico ed assoluto, ma si riconduce e si collega ai vari momenti della vita del paese, con tutti i fatti imprevedibili ed imprevedibili che possono accadere. Il Parlamento può, se vuole, riconoscere la legittimità di un provvedimento — in questa occasione, per altro, modificato rispetto al precedente, sia pure in parti non fondamentali —, anche eventualmente in difformità rispetto al comportamento tenuto su analoga materia in altra occasione.

Credo che lo spirito della nostra Costituzione non possa considerarsi gravemente vulnerato se, in situazioni di emergenza, si ricorre ai provvedimenti conseguenti. Si tratta, in verità, di un decreto avente forza di legge, ma sottoposto al giudizio finale del Parlamento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

È necessario, infine, rilevare come il decreto-legge faccia riferimento alla delibera del Comitato interministeriale prezzi adottata il 21 febbraio 1985 e, perciò, ad un avvenimento nuovo e successivo rispetto all'*iter* del precedente decreto-legge.

Per questi motivi, signor Presidente, mi permetto proporre all'Assemblea la conferma della decisione favorevole, già assunta dalla Commissione affari costituzionali, circa l'esistenza, per l'emanazione del decreto-legge in questione, dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BARBERA. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che in questo momento non stiamo procedendo al solito voto sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, ma siamo chiamati a pronunciarci in ordine ad un precedente gravissimo venutosi a determinare. E mi spiace che il relatore non abbia messo in evidenza tale precedente che il Governo ha creato e che noi possiamo contribuire a determinare con il nostro voto.

Non stiamo discutendo del solito abuso della decretazione d'urgenza o del fatto che sussistano o meno i requisiti della necessità o dell'urgenza, requisiti che, certo, avevamo nella precedente occasione riconosciuto essere sussistenti. Qui vi è molto di più, essendo molto più grave il precedente che si è venuto a determinare. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che una settimana fa, il giorno 20, la Camera non ha approvato nel merito, e quindi non *ex* articolo 96-bis, un decreto avente sostanzialmente lo stesso

contenuto di quello di cui stiamo ora discutendo.

Se si fosse trattato di un disegno di legge, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento della Camera si sarebbero dovuti attendere sei mesi prima di ripresentarlo. Il precedente che si determina è molto grave! Ricordo a tutti i colleghi un altro precedente, quello relativo ai decreti-legge sulla tesoreria unica e sul personale precario del settore sanità. Anche quei decreti rappresentano un abuso, ma esso era senz'altro meno grave dell'attuale. In quel caso si trattava di decreti-legge per i quali vi era stata una pronuncia dell'Assemblea, la quale aveva respinto la richiesta di sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Il Governo tentò in vario modo di giustificare la reiterazione degli stessi decreti ed affermò che venivano di fatto rivalutati i requisiti di necessità ed urgenza.

Nel caso specifico siamo in presenza di una questione totalmente diversa: noi abbiamo giorni fa bocciato nel merito un decreto-legge che viene oggi riproposto tale e quale, sia pure attraverso un funambolismo tutto particolare. Vi è stata infatti una riunione del Comitato interministeriale prezzi, tenutasi il giorno successivo alla pronuncia della Camera, nella quale si è stabilita la diminuzione del margine di varianza dal 10 al 5 per cento.

Il Parlamento si era pronunciato contro la fiscalizzazione della differenza del prezzo comunitario rispetto al prezzo nazionale della benzina, si era pronunciato cioè perché i benefici venissero riversati sui consumatori: la volontà espressa era quella di abbassare il prezzo della benzina. Invece con questo decreto si ripropone la fiscalizzazione del margine di varianza.

Onorevoli colleghi, vorrei che fossimo attenti nel pronunciare il nostro voto perché il Governo ha creato un precedente grave: non avalliamo questo precedente con un nostro voto che avrebbe un preciso significato: la volontà del Parlamento non vale nulla, esso può dire ciò che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

vuole, tanto il Governo ripresenterà un decreto che ripeterà le stesse cose stabilite in precedenza. Chiedo quindi all'Assemblea di ricostituire quella larga maggioranza che vi fu una settimana fa, il 20 febbraio scorso, a difesa delle prerogative del Parlamento stesso e comunque per evitare un precedente pericoloso e gravissimo. Per quanto riguarda la materia in esame, si potrà benissimo provvedere con un disegno di legge (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fini. He ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nostro avviso ciò che si sta verificando in quest'aula assume un carattere di particolare gravità, come ha poc'anzi affermato il collega che mi ha preceduto. Il fatto certo è che sette giorni or sono la Camera si è espressa negativamente in ordine ad un decreto-legge che in sostanza era identico a quello oggi al nostro esame. Il Governo ha quindi dimostrato per l'ennesima volta non solo un sostanziale disprezzo nei confronti del Parlamento, ma anche un'arroganza ed una protervia tale per cui la Camera in questa occasione deve, a nostro avviso, ribadire nei confronti del decreto all'ordine del giorno il giudizio negativo espresso sul precedente. Per questi motivi il Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro la dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la situazione nella quale si trova l'Assemblea sia al limite della tollerabilità. Noi non ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge reiterato, come giustamente hanno fatto notare i colleghi Barbera e Fini. Ci troviamo di

fronte ad una situazione che, per la verità, non si era mai verificata in passato. Il Governo ha reiterato un decreto-legge che era stato respinto nel merito da questa Assemblea. È la seconda volta che accade un fatto di tale gravità nel corso di questa legislatura. Ma questa volta in termini univoci, indubitabili, eclatanti. I colleghi della maggioranza fingono di non accorgersene? La maggioranza ritiene che non sia rilevante?

Siamo di fronte ad un comportamento clamoroso e specifico, da manuale, di rottura delle regole costituzionali. Non so quali siano, signor Presidente, gli strumenti che restano a questo Parlamento per fare in modo che la legalità venga restaurata e rispettata. Mi domando se in questa Repubblica vi siano ancora garanzie dell'ordine costituzionale che siano assicurate e fatte valere. Mi domando se non sia il caso che questo Parlamento chieda al garante della Costituzione di intervenire almeno per quanto riguarda i decreti-legge respinti, esigendo dal Governo il rispetto delle regole fondamentali sull'uso dei poteri normativi ed un atteggiamento volto, finalmente, a fare in modo che questo Parlamento non sia di nuovo oltraggiato da atti del tutto inammissibili, vigendo la Carta costituzionale di questa Repubblica.

Una iniziativa di questo tipo e volta a questi fini si rende indispensabile prima che le forze politiche sensibili al rispetto delle norme fondamentali del nostro ordinamento siano costrette a chiedere che i Presidenti dei due rami del Parlamento dichiarino irricevibili decreti-legge adottati in modo così clamorosamente contrastante la lettera e lo spirito della Costituzione.

Mi auguro che questa Assemblea — come è accaduto in altre occasioni — possa ancora una volta respingere un atto che rivela il comportamento incostituzionale di questo Governo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 22, di cui al disegno di legge di conversione n. 2583.

(Segue la votazione).

MARIO POCHETTI. Dichiaro chiusa la votazione, signor Presidente! *(Proteste all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, come le ho già detto in altra occasione, la Presidenza è qui per far votare i deputati, e non il contrario.

MARIO POCHETTI. Ma non per attendere gli assenti!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato il risultato della votazione:

Presenti e votanti	460
Maggioranza	231
Voti favorevoli	230
Voti contrari	230

(La Camera respinge — Applausi all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente e a destra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato
 Altissimo Renato
 Amadei Ferretti Malgari

Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Silvio
Bonetti Andrea
Bonetti Mantinzoli Piera
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea
Cerina Ferroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Srgio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela

Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio

Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Salorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Aniasi Aldo
Armellin Lino
Bianchi Beretta Romana
Bonfiglio Angelo
Casati Francesco
Conte Antonio
De Carli Francesco
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Foschi Franco
Goria Giovanni
Gullotti Antonino
Manchinu Alberto
Martino Guido
Matteoli Altero

Minozzi Rosanna
Rallo Girolamo
Sanza Angelo Maria
Tramarin Achille
Zaniboni Antonino

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Il disegno di legge di conversione si intende pertanto respinto.

La seduta termina alle 13,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15,30.*